

PRO-MEMORIA

Con riferimento alla sentenza del TAR Sardegna n.13/2001, può affermarsi che vi è interesse dell'Amministrazione regionale per il riconoscimento e l'attribuzione, ai soggetti interessati, del profilo professionale di "Sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale", in luogo di quello di "Guardia forestale e di vigilanza ambientale ad esaurimento" previsto dal DPGn.54/89 (integrativo del DPG.n.193/86), in quanto nei procedimenti di mobilità verticale alla qualifica funzionale immediatamente superiore previsti dalla LR.n.24/89, nella generalità, è stato attribuito il profilo professionale "previsto a regime" della nuova qualifica di inquadramento. Nella fattispecie, i dipendenti interessati dal ricorso, per la quasi totalità, sono stati comandati e hanno svolto il ruolo di Comandante di Stazione, tipico del Sottufficiale, per diversi anni.

Sia all'epoca dell'applicazione dei procedimenti di mobilità verticale che ancora oggi, vi erano e vi sono posti disponibili di Sottufficiale forestale, eppertanto vi è l'interesse dell'Amministrazione ad attribuire detto profilo al personale in servizio, già inquadrato giuridicamente ed economicamente nella stessa qualifica funzionale, con esperienza specifica, e con un'anzianità, all'attualità, di oltre 25 anni.

Rispetto all'attribuzione del profilo professionale di Sottufficiale, non esistono norme ostative per procedere a tale attribuzione, anzi, con riferimento alla panoramica nazionale dei vari Corpi di Polizia, una procedura – generalizzata – ha riconosciuto a tutti gli Agenti l'inquadramento – con anzianità minima di sei anni – nel ruolo dei Sottufficiali (Sovrintendenti ed Ispettori).

Con D.P.G. 12.9.2000, n.157 la stessa Amministrazione, nella quinta qualifica funzionale del ruolo unico regionale, non ha più considerato il contingente organico delle "Guardie forestali ad esaurimento".

La motivazione addotta nel decreto N°513/P del 19.5.2003, di conferma dell'attribuzione della qualifica di "Guardia F.V.A. ad esaurimento", si limita a citare la norma legislativa (artt.13 e 14 – L.R.n.26/85), che, per l'assunzione dall'esterno – concorso pubblico – prevede la frequenza di un corso di formazione. Tale motivazione si ritiene sia assolutamente insufficiente a giustificare l'attribuzione del profilo di Guardia ad esaurimento, perché norma a regime, derogata da successive norme, quali, l'ex art.90 della L.R.n.51/78, esteso al CFVA con l'art.23 della stessa L.R.n.26/85. Vale sottolineare che circa 50 guardie, ai sensi degli articoli citati sono transitati nella qualifica funzionale superiore conseguendo l'attribuzione del profilo di sottufficiale (senza concorso e frequenza di corso). Lo stesso nuovo decreto di riattribuzione del profilo di guardia ad esaurimento, cita tre casi di transiti alla qualifica funzionale superiore con attribuzione del profilo di sottufficiale, per concorso interno per titoli ed esami (colloquio), ma senza frequenza di corso, espletato per n.15 posti, ai sensi del citato art.23 della L.R. 26 del 1985.

Art. 23-LR.n.26/85 (come modificato dall'art.5 della LR.n.42/88)

Le disposizioni previste dall'art.90, commi secondo, quinto e sesto della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, sono estese al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1982, n.2.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art.22 commi secondo e quinto, della legge regionale 25 giugno 1984, n.33, ai contingenti indicati nel quarto comma dell'art.90 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

-10 unità per la quinta fascia funzionale;

-15 unità per la quarta fascia funzionale.

Al fine di assicurare l'attività istituzionale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, in relazione alle esigenze operative ed ai connessi rapporti di dipendenza funzionale tra il personale appartenente allo stesso Corpo, gli impiegati aventi le qualifiche di sottufficiale e di guardia forestale e di vigilanza ambientale che, forniti del prescritto titolo di studio, svolgano da quattro anni le funzioni superiori accertate dal Comitato per l'organizzazione ed il personale, sono inquadrate a domanda, anche in sovrannumero, nella fascia funzionale immediatamente superiore con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La risoluzione in positivo della questione, inoltre, risponde appieno al contenuto dell'o.d.g. del Consiglio Regionale relativo alla risoluzione di taluni contenziosi; favorisce la conclusione sull'accordo relativo alle perequazioni di cui all'art.84 del CCRL, in quanto, tra le casistiche da portare a sanatoria, vi è la proposta della fattispecie da parte Sindacale, e contenuta in una specifica nota del precedente Assessore del Personale On. Masala.

Umberto SPERANZA